

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 32 DD. 24/02/2014

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione del verde degli immobili in comodato di ASIF Chimelli per l'anno 2014. CIG Z850E00526

IL DIRETTORE

Richiamato il contratto di servizio fra il Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 e sottoscritto in data 9 ottobre 2009, sulla base del quale sono stati concessi in comodato ad ASIF Chimelli gli immobili nei quali essa svolge i servizi affidati;

osservato che sulla base del citato contratto di servizio spetta ad ASIF Chimelli la manutenzione ordinaria di tali beni, ivi comprese le aree verdi laddove presenti (scuole dell'infanzia, nido Il Castello, nido Il Bucaneve e ludoteca Quiquoquà);

richiamata la determinazione n. 52 dd. 8 marzo 2013 con la quale è stata affidata alla cooperativa Cooperativa '90, Società Cooperativa di Solidarietà Sociale con sede a Pergine Valsugana, la manutenzione delle aree verdi degli immobili in comodato di ASIF CHIMELLI per l'anno 2013;

preso atto che la Cooperativa '90 ha svolto il proprio servizio con reciproca soddisfazione delle parti e che la medesima, rientrando fra le Cooperative sociali di "tipo B", ha la finalità di inserire, dal punto di vista lavorativo, persone svantaggiate residenti sul territorio perginese;

ravvisata la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi per l'anno 2014;

acquisito il preventivo della Cooperativa '90, preventivo che è dimesso in atti, e ritenuto adeguato anche alla luce del fatto che i prezzi offerti sono inferiori in quanto gli interventi di sfalcio saranno eseguiti con il sistema mulching;

ritenuto opportuno proseguire la collaborazione con la citata Cooperativa, al fine anche di offrire uno sbocco lavorativo a persone disagiate del territorio perginese;

richiamato a tale fine l'art. 5 della legge 381/1991, ai sensi del quale "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi

organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1”;

considerato che il valore complessivo del contratto, ivi compresi eventuali interventi non previsti, può essere stimato, di massima, in complessivi € 17.000,00.= oltre Iva , così suddivisi:

- € 3.436,00= oltre Iva Scuola dell'infanzia GB1;
- € 3.530,00.= oltre Iva Scuola dell'infanzia GB2;
- € 735,00.= oltre Iva Scuola dell'infanzia di Roncogno;
- € 2.650,00.= oltre Iva Nido Il Castello;
- € 3.670,00.= oltre Iva Nido Il Bucaneve;
- € 970,00.= oltre Iva Ludoteca Quiquoquà;

considerato che il compenso contrattuale sarà fatturato in rate semestrali (fine luglio e fine dicembre), sulla base di fatture emesse per ciascuna sede e correlate di un rapporto riportante i servizi effettuati (date e tipologia);

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la cooperativa assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva;

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 8 gennaio 2013 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2013, pluriennale 2013 - 2015 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, sino al 31 dicembre 2014 alla ditta Cooperativa '90, Società Cooperativa di Solidarietà Sociale, con sede in Pergine Valsugana, via S. Pietro n. 2 il servizio di manutenzione periodica delle aree verdi delle scuole dell'infanzia GB1, GB2 e Roncogno, nonché del nido d'infanzia Il Castello, del nido d'infanzia Il Bucaneve e della Ludoteca Quiquoquà, alle condizioni di cui al preventivo dimesso in atti;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - o a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - o ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2014.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 634



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -